

D.L. 10-10-2012 n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Titolo I

Regioni

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* [\(3\)](#) [\(27\)](#)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'[articolo 119, sesto comma, della Costituzione](#), della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. [\(19\)](#) [\(25\)](#)

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), dall'[articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e dall'[articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). [\(19\)](#)

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli [39](#), [40](#) e [41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#). Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della

spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. ⁽¹⁹⁾

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(25) Vedi, anche, la *Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR*, la *Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR*, la *Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR* e la *Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR*.

(27) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.